ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

SEZIONE DI GENOVA

REGOLAMENTO SEZIONALE

Estratto Delibere del C.D.S.

n.7 del 06.06.2022

n.9 del 15.07.2022

n.12 del 21.10.2022

n.1 del 16.01.2023

n.11 del 13.11.2023

Aggiornamento - Adeguamento Regolamento Sezionale deliberato dall'Assemblea Straordinaria Sezionale del 26 novembre 2023.

Approvato con modifiche dalla Commissione Legale e dal Consiglio Direttivo Nazionale il 28 ottobre 2023 .
Recepito con modifiche dall'Assemblea Straordinaria Sezionale del 10.03.2024.
Approvato in via definitiva dal Consiglio Direttivo Nazionale il 27 aprile 2024.

Il Presente regolamento della Sezione di Genova, composto da 39 articoli è stato compilato a mente dell'art.24 dello Statuto Sociale.

GENOVA Anno 2024

INDICE

art.1 Costituzione e scopo.
art.2 Emblemi.
artt.3-4 Soci.

art.5 Tesseramento. art.6 Organi Sezioni.

artt.7-8-9-10-11 Assemblea Sezionale dei Delegati.
art.12 Presidente.

art.13 Consiglio Direttivo Sezionale.

art.14 Consiglieri.

art.15 Comitato di Presidenza.

art.16 Giunta di Scrutinio.

artt.17-18-19 Collegio dei Revisori dei Conti.
art.20 Commissione Etica e di Conciliazione.

artt.21-22-23-24-25-26-27-28 Gruppi.

art.29 Aggregati e Amici degli Alpini.
art.30 Provvedimenti disciplinari.
art.31 Giornale Sezionale.

art.32 Commissione Elettorale.

art.33 Iniziative di solidarietà sociale e servizi sezionali.

artt.34-35 Scioglimento della Sezione o di un gruppo.
art.36 Disposizioni amministrative.

art.37 Clausola compromissoria.
art.38 Disposizione generale.
art.39 Disposizione transitoria.

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 - La Sezione di Genova della Associazione Nazionale Alpini, è stata costituita nel 1920 in base all'Art. 21 dello Statuto Nazionale, ed ha sede in Genova, Mura delle Cappuccine, n. civ. 33.

La Sezione ha il compito di realizzare, direttamente ed attraverso i suoi Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell'A.N.A. indicati dall'Art. 2 dello Statuto Nazionale.

Tutte le attività della Sezione sono compiute senza fine di lucro.

EMBLEMI

Art. 2 - L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall'Art. 4 del Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza della Sezione e dal Capo Gruppo.

SOCI

Art. 3 - L'ammissione dei Soci Ordinari, degli Aggregati e degli Amici degli Alpini è disposta con le modalità previste dal Regolamento Nazionale agli articoli 6, 7, 8, 8 bis e 8 ter.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venir meno, può revocare l'iscrizione dell'Aggregato e dell'Amico degli Alpini, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplici decisioni del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 4 - Tutti i Soci, Aggregati e Amici degli Alpini hanno diritto a frequentare i locali sociali della Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa. In tali locali tutti i Soci della Associazione ed i Militari appartenenti alle Truppe Alpine in servizio sono considerati graditi Ospiti.

TESSERAMENTO

Art. 5 - Il tesseramento si svolge con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento Nazionale all'art. 9.

ORGANI SEZIONALI

Art. 6 - Gli organi sezionali sono:

-1) - l'Assemblea dei Delegati;

-2) - il Presidente;

-3) - il Consiglio Direttivo;

-4) - la Giunta di Scrutinio;

-5) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI

Art. 7 - L'Assemblea Sezionale è costituita dai Delegati dei Gruppi e deve essere convocata con le modalità previste dall'articolo 32 dello Statuto e dagli Art.li 24 e 26 del Regolamento Nazionale.

I Delegati dei Gruppi dovranno essere eletti dalle rispettive Assemblee in ragione di un Delegato ogni 20 (venti) Soci o frazione superiore a 10 (dieci).

L'elenco dei Delegati di ogni Gruppo deve essere trasmesso alla Presidenza Sezionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ogni Delegato potrà rappresentare in Assemblea non più di 2 (due) Delegati del proprio Gruppo.

Il Capo Gruppo è di diritto uno dei Delegati attribuiti al Gruppo.

I Gruppi aventi meno di 20 Soci sono rappresentati dal Capo Gruppo qualunque sia il numero dei Soci.

In caso di impedimento, il Capo Gruppo può delegare un altro Socio del suo Gruppo.

I Delegati che rappresentano un altro Delegato debbono essere muniti di delega scritta recante per esteso la firma del delegante.

Il Presidente Sezionale, i Consiglieri Sezionali in carica ed i Revisori Sezionali dei Conti non possono essere eletti Delegati, nel caso siano Capi Gruppo devono delegare un altro appartenente al Gruppo.

Non possono essere eletti Delegati e partecipare all'Assemblea i Soci che non siano in regola con la quota sociale.

Art. 8 - L'Assemblea Sezionale delibera con potere sovrano, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale, sull'attività della Sezione.

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria con le norme dell'Art. 32 dello Statuto Nazionale entro il 15 marzo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogniqualvolta sia richiesta:

a) dal Presidente;

b) da 1/3 dei Consiglieri;

c) dal Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di competenza;

d) da almeno un quinto dei Soci o da un numero di Delegati che rappresenti la stessa aliquota di Soci.

Art. 9 – L' Assemblea Sezionale Ordinaria e l'Assemblea Sezionale straordinaria sono convocate dal Presidente della Sezione con invio di avviso scritto, pubblicazione sul sito web della Sezione se presente, e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (email, telefono o altro) contenente luogo, data e l'ordine del giorno, ai Capigruppo almeno 20 (venti) giorni prima di quello stabilito per la riunione.

In casi eccezionali dovuti ad elementi esterni all'Associazione le Assemblee si possono svolgere anche in forme a distanza senza la presenza fisica contemporanea dei Delegati.

Art. 10 - Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee si applicano le norme previste dall'Art. 24 del Regolamento Nazionale.

Art. 11 - L' Assemblea ordinaria viene convocata per:

- discutere la Relazione morale del Presidente;
- discutere il Rendiconto consuntivo e il Bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere secondo le direttive impartite a livello Nazionale;
- discutere la relazione dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Presidente Sezionale, il Consiglio Direttivo, la Giunta di Scrutinio, il Collegio dei

Revisori dei Conti, ed i Delegati all'Assemblea Nazionale secondo le scadenze di cui ai successivi articoli;

- nel caso delle elezioni di cui al comma precedente l'Assemblea, dopo aver nominato il proprio Presidente ed il Segretario, designa il Collegio Elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto, di provvedere allo spoglio delle schede e di redigere il Verbale dell'avvenuto scrutinio;

- determinare la quota sociale spettante alla Sezione;

- discutere gli altri argomenti all'ordine del giorno;

- discutere eventuali argomenti specificati per iscritto al Presidente Sezionale da almeno 5 (cinque) Consiglieri, o da almeno un quinto dei Soci o da un numero di Delegati che rappresenti la stessa aliquota di Soci e almeno sessanta giorni prima della Assemblea ordinaria.

PRESIDENTE

Art. 12 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli:

- rappresenta la Sezione;

- convoca le Assemblee stabilendo gli argomenti all'ordine del giorno;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo stabilendo gli argomenti all'ordine del giorno;

- convoca e presiede il Consiglio di Presidenza;

- convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo almeno una volta all'anno;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina, possibilmente tra i Consiglieri eletti, i Coordinatori di Settore preferibilmente non tra i Capigruppo del settore di appartenenza; tale nomina viene preceduta dalla determinazione del numero e del territorio di competenza di ciascun Settore, e sentiti i pareri non vincolanti dei Capi Gruppo interessati.

Particolari deleghe potranno essere concesse dal Presidente.

In caso di impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente Vicario, in caso di contemporaneo impedimento del Vice Presidente Vicario da un Vice Presidente o, in assenza di Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art.13 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Delegati.

È composto dal Presidente e da quindici Consiglieri e provvede a:

- conseguire gli scopi sociali;

- autorizzare la costituzione dei Gruppi;

- deliberare l'ammissione dei nuovi Soci Ordinari, degli Aggregati e degli Amici degli Alpini in seguito all'esame della Giunta di Scrutinio;

- organizzare le manifestazioni sezionali;

- sovraintendere al buon funzionamento dei Gruppi;

- promuovere Commissioni di studio od altre aventi compiti particolari, ove occorra;

- assumere tutti quei provvedimenti organizzativi, amministrativi e contabili necessari ad una ordinata attività sezionale che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione prende atto del Verbale del Collegio Elettorale con i risultati delle elezioni e, su proposta non vincolante del Presidente, nomina:

- il Vice Presidente Vicario;

- fino ad un massimo di due Vice Presidenti;

- un Segretario del Consiglio;

- un Segretario della Sezione, anche non all'interno dei Componenti del Consiglio;

- un Tesoriere, anche non all'interno dei Componenti del Consiglio;

- sempre su proposta del Presidente nomina il Direttore responsabile del giornale sezionale, il Coordinatore della Protezione Civile, il Responsabile del Museo, il Responsabile della comunicazione informatica, il Responsabile per le attività sportive ed i Responsabili per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni consiliari sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Tutte le riunioni del Consiglio devono essere verbalizzate.

CONSIGLIERI

Art.14 - I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili ad eccezione dei cinque più anziani di carica. Nei casi di parità di anzianità di carica, la Commissione Elettorale provvederà alla determinazione dei non rieleggibili fra gli aventi la stessa anzianità di carica mediante sorteggio, fatti salvi i casi di rinuncia.

Qualora un Consigliere cessi per qualsiasi motivo dalla carica, dovrà essere sostituito dal primo dei non eletti. Di norma il Tesoriere e il Segretario della Sezione devono essere Consiglieri eletti, qualora non vi siano figure qualificate e idonee, il C.D.S. su proposta del Presidente potrà nominare soggetti di responsabilità esterni che dovranno comunque partecipare alle riunioni del Consiglio; nel caso di trattazione di argomenti di propria competenza dovranno esprimere il proprio parere non vincolante, mentre su altri argomenti hanno diritto di parola. I Coordinatori di Settore sono invitati a partecipare regolarmente alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. I Capi Gruppo e le cariche Sezionali possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e parola. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono riservate ai soli Consiglieri quando sono all'ordine del giorno argomenti che trattano di persone o di casi personali Il Consiglio dovrà essere convocato al meno sei volte all'anno. Qualora uno o più consiglieri cessino il loro mandato gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo C.D.S. I consiglieri nominati ai sensi di tale comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. I Consiglieri assenti ingiustificati a 3 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato. Delle sedute consiliari dovrà essere redatto processo verbale a cura del Segretario del Consiglio.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 15 - Dopo ogni nuova elezione del Presidente e successivamente alla prima riunione del Consiglio Direttivo viene costituito il Comitato di Presidenza, formato dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, alle riunioni partecipa il Segretario del Consiglio senza diritto di voto; qualora il Tesoriere non sia un Consigliere eletto dall'Assemblea dei Delegati, dovrà partecipare alle riunioni del Comitato con facoltà di parola, ma senza diritto di voto e ciò anche per gli argomenti di sua competenza sui quali dovrà esprimere il proprio parere non vincolante.

Al Comitato di Presidenza è affidata la cura di assicurare l'ordinato funzionamento della Sede e l'organizzazione delle manifestazioni sociali.

Può inoltre assumere, per motivate ragioni d'urgenza, deliberazioni di competenza consiliare, salvo ratifica del Consiglio Direttivo che è libero di confermare, modificare o revocare gli atti nella prima riunione prevista e comunque non oltre 30 giorni dalla deliberazione. Alle riunioni del Comitato di Presidenza possono essere invitati a partecipare a solo scopo consultivo anche altri, a discrezione del Presidente.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 16 - La Giunta di Scrutinio, costituita tre componenti, ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio Ordinario, Aggregato e Amico degli Alpini, di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste

Le domande devono essere esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria sezionale con la firma di almeno due membri della Giunta.

Per le domande di ammissione respinte la Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione. Partecipa alla vita associativa e nomina un membro della commissione di conciliazione. e elettorale. È in facoltà della Giunta di Scrutinio effettuare periodiche verifiche dell'elenco dei Soci.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea;

- è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti;
- dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- nomina nel proprio ambito un Presidente.

Per la validità dei suoi atti occorre la partecipazione di almeno due componenti.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica o incarico sezionale.

Art. 18 - Il Rendiconto consuntivo annuale prima di essere presentato dal Tesoriere ai Revisori dei Conti almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea, deve essere presentato al Consiglio.

I Revisori dei Conti debbono curare che il documento di cui sopra sia depositato in Segreteria, a disposizione dei Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione e deve accompagnare i Rendiconti consuntivi e i Bilanci preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea Sezionale dei Delegati, esprimendo il proprio parere in merito.

Qualora, per qualsiasi motivo, un Revisore cessi dalle sue funzioni subentra il supplente in ordine di votazione di lista e in caso di parità assume l'incarico il più anziano di iscrizione alla Sezione di Genova.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di parola nelle materie di loro pertinenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche attraverso i propri singoli componenti e si riunisce almeno ogni trimestre.

COMMISSIONE ETICA E DI CONCILIAZIONE

Art. 20 - E' formata da Soci il cui passato associativo e personale sia in linea con lo spirito dello Statuto Nazionale, con almeno 20 (venti) anni di iscrizione all'A.N.A. di cui almeno 10 (dieci) consecutivi nella Sezione di Genova ha una funzione di supporto per la vita associativa, e fornisce il proprio parere motivato al Presidente e al Consiglio Direttivo Sezionale che lo richiede.

La commissione etica e di conciliazione è nominata dal Consiglio Direttivo Sezionale su proposta non vincolante del Presidente;

- è costituita da tre componenti che durano in carica quanto il C.D.S. che li ha nominati;

- il più Anziano per iscrizione associativa assume l'incarico di "primus inter pares", in caso di parità di anzianità annuale associativa l'incarico sarà affidato al più giovane anagraficamente;

- la carica di Componente di tale commissione è incompatibile con qualsiasi carica Sezionale.

I pareri rilasciati con carattere riservato e con oggettività e senza influenze da altri Organi Sezionali o da altri Associati dovranno essere conformi al carattere, agli scopi e allo spirito associativo dell'A.N.A. così come sono espressi nell'articolo 2 del vigente Statuto Nazionale.

Viene convocata nel caso in cui, su richiesta del C.D.S., deve operare per fornire pareri o per la risoluzione di tutte quelle controversie che dovessero insorgere in ambito locale tra i soci e tra i Gruppi; decide e risolve le questioni di cui al presente articolo con equità e senza vincolo di formalità procedurali perchè così convenuto ed accettato, le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di mancato raggiungimento di una bonaria composizione della controversia, i soggetti di cui al presente articolo dovranno ricorrere in via esclusiva alla clausola compromissoria prevista dall'art.45 dello Statuto Nazionale vigente.

GRUPPI

Art. 21 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di Soci previsto dall'Art. 27 dello Statuto.

La costituzione del gruppo sarà deliberata dal C.D.S. a maggioranza qualificata dei 2/3.

Il Gruppo è articolazione della Sezione è dotato di autonoma legittimazione negoziale, patrimoniale, finanziaria e fiscale. La Sezione di Genova dell'Associazione Nazionale Alpini non risponde delle obbligazioni contratte dai Gruppi anche se preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

Art. 22 - L'Assemblea costituente del Gruppo, deve nominare il Capo Gruppo e un Tesoriere. Appena il numero dei Soci lo consentirà, provvederà a nominare un Segretario ed un Consiglio di Gruppo.

Art. 23 - L'Assemblea ordinaria dei Soci del Gruppo, deve essere convocata ogni anno entro il mese di Febbraio.

L' Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono convocate dal Capogruppo con invio di avviso scritto, pubblicazione sul sito web del gruppo se presente, e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (email, telefono o altro) contenente luogo, data e l'ordine del giorno, ai soci almeno 20 (venti) giorni prima di quello stabilito per la riunione. In casi eccezionali dovuti ad elementi esterni all'Associazione le Assemblee si possono svolgere anche in forme a distanza senza la presenza fisica contemporanea dei soci. La data di convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno devono essere notificati per iscritto alla Sezione e al Coordinatore di Settore ed a tutti i Soci in ogni modo per darne piena conoscenza .

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- predisporre il programma delle manifestazioni del Gruppo che dovrà essere sottoposto all' approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale;
- determinare la quota sociale spettante al Gruppo.

Ogni tre anni dovrà eleggere:

- il Capo Gruppo;
- il Consiglio del Gruppo, composto da un numero di componenti non superiore a 10 (dieci) e che si deve riunire almeno tre volte all'anno;
- i Delegati all'Assemblea Sezionale di cui all'art. 7.

L'Assemblea dei Soci del Gruppo delibera a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di impedimento un Socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio del Gruppo; ogni Socio non può avere più di due deleghe. Copia del verbale dell'Assemblea del Gruppo deve essere inviata prontamente alla Sezione e comunque entro il mese di Febbraio.

Il Capo Gruppo deve trasmettere, entro i termini stabilititi all'art.9 del regolamento Nazionale, alla Sezione l'elenco nominativo dei Soci che hanno pagato la quota e versando l'importo relativo, mentre per i Soci che si metteranno in regola successivamente verranno effettuati ulteriori versamenti con le modalità stabilite dalla Sezione e/o dal Regolamento Nazionale.

Art. 24 - Il Capo Gruppo, i Consiglieri di Gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Delegati all'Assemblea Sezionale durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 25 - L'Assemblea del Gruppo può essere convocata ogniqualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno oppure quando almeno un decimo dei Soci, con il minimo di cinque, ne facciano richiesta al Capo Gruppo, e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro altre due settimane.

Art. 26 - Le comunicazioni dei Gruppi di cui all'Art. 29 dello Statuto Nazionale, devono essere inviate al Consiglio Direttivo Sezionale prontamente e comunque entro l'Assemblea dei Delegati.

Art. 27 - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale, contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo cui appartiene.

Art. 28 - Il Presidente della Sezione personalmente o a mezzo di suo Delegato interviene all'Assemblea di Gruppo. Sempre personalmente o a mezzo di suo Delegato può intervenire alle sedute di Consiglio del Gruppo.

AGGREGATI E AMICI DEGLI ALPINI

Art. 29 – Agli Aggregati ed agli Amici degli Alpini si applicheranno le norme previste dagli Artt. 8, 8 bis e 8 ter del Regolamento Nazionale; non possiedono diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

La qualifica di Aggregato e di Amico degli Alpini è attribuita dal Consiglio Direttivo Sezionale, su proposta dei Gruppi o motu proprio, sentito il parere della giunta di Scrutinio.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 30 - I provvedimenti disciplinari applicabili ai Soci, ai Gruppi ed alla Sezione sono regolamentati ed irrogati secondo quanto disposto dagli Art.li 37, 38 bis, 38 ter e 39 dello Statuto Nazionale.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 31 - Qualora la Sezione pubblichi un proprio periodico il Presidente, nomina il Direttore Responsabile che indicherà i nominativi dei componenti il Comitato di Redazione che dovranno essere approvati dal Consiglio Sezionale; tale Comitato sarà presieduto di diritto dal Presidente o da un suo Delegato.

Subordinatamente alle disposizioni di legge in materia, il Direttore responsabile, ferma restando la proprietà del periodico alla Sezione, si uniformerà alle indicazioni generali del Consiglio Sezionale.

Il Direttore responsabile può partecipare alle riunioni del Consiglio Sezionale con diritto di parola; il Comitato di Redazione si riunirà almeno tre volte all’anno.

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 32 - Almeno sei mesi prima della scadenza degli organi sezionali deve essere costituita una Commissione Elettorale. Essa è formata dai Componenti la Commissione Etica e di Conciliazione integrata da un componente il Consiglio Sezionale individuato tra quelli non rieleggibili e da un componente la Giunta di Scrutinio; entrambi saranno designati dai colleghi con la stessa carica sezionale e in caso di parità saranno scelti dalla Commissione Etica e di Conciliazione.

La Commissione Elettorale nomina nel proprio ambito un Presidente ed ha lo scopo di valutare, vagliare e proporre all'Assemblea Sezionale dei Delegati le liste per l'elezione delle cariche sezionali, sentiti i Capi Gruppo.

La lista dei candidati Consiglieri deve comprendere un numero di candidati possibilmente pari ad almeno un terzo in più di quelli da eleggere.

Le liste, almeno un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa, dovranno essere controfirmate per accettazione da ogni candidato. Le liste devono essere portate a conoscenza dei Delegati all'Assemblea Sezionale almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa mediante esposizione nei locali della Sezione e con invio ai Capigruppo di avviso scritto, pubblicazione sul sito web della Sezione se presente, e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (email, telefono o altro).Non sono ammesse candidature dopo la proposta della lista.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE E SERVIZI SEZIONALI

Art. 33 - Nell'ambito della Sezione sono costituiti:

a) un servizio di Protezione Civile al quale si applicheranno le regolamentazioni stabilite dalla Sede Nazionale dell'A.N.A. e dalla vigente legislazione a livello nazionale, regionale e comunale;

b) un Fondo di Solidarietà Sociale - Sezione A.N.A. di Genova al quale il Consiglio Sezionale potrà attingere per opere di solidarietà, dando la precedenza ai Soci;

c) un Servizio d'Ordine Sezionale;

Il Fondo sub b) ed il Servizio sub c) sono altresì disciplinati da disposizioni approvate di volta in volta dal Consiglio Direttivo Sezionale.

d) un Museo sezionale la cui organizzazione e gestione si basa sull'attività di volontari che riferiscono al Presidente della Sezione per ogni decisione che riguarda l'attività e i rapporti con l a Sezione;

e) una Fanfara Sezionale l'attività di questa deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto ed alle indicazioni del C.D.S. Il Presidente di questa cura i rapporti con il Presidente Sezionale e il C.D.S. Eventuali cori facenti riferimento ai Gruppi sono disciplinati da appositi accordi con la Sezione approvati dal C.D.S.;

f) un Gruppo Sportivo Alpini che fa capo ai gruppi della Sezione. Il C.D.S. su proposta del Presidente nomina all'inizio di ogni anno sociale il Responsabile dello Sport che cura i rapporti tra il Presidente e C.D.S. e le singole strutture.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 34 - Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da una Assemblea straordinaria rispettivamente di Sezione o di Gruppo qualora il Consiglio direttivo constati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali.

L'Assemblea delibererà a maggioranza relativa, qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto la relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti . Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla sede Nazionale o alla Sezione.

Art. 35 - Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo:

a) quando il numero dei suoi Soci si riduce per oltre un anno al 50% del minimo stabilito dall'Art. 27 dello Statuto Nazionale.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 36 - La Sezione consegue gli scopi di cui all'Art. 2 dello Statuto utilizzando i proventi dalle quote associative e dal proprio patrimonio, nonché mediante acquisizione di eventuali contributi da parte dello Stato, Enti e privati.

La quota sociale supplementare sezionale e quella di Gruppo sarà determinata dalle rispettive Assemblee con effetto per l'anno sociale successivo.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci, nell'ambito dei fini istituzionali della associazione sono a titolo gratuito.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 37 - Ogni lite per ragioni di natura associativa tra Gruppo e Gruppo, Soci e Gruppo, che non rientri nella competenza disciplinare degli organi statutari, viene risolta e composta da Arbitri che costituiti in Collegio, decidono secondo equità e definitivamente, con lodo anche irrituale perché così convenuto ed accettato.

Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri Soci, due dei quali nominati dalle Parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 38 - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto dal presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale. Il C.D.S. potrà proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente regolamento, le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni modifica regolamentare approvata dovrà essere portata a conoscenza dei soci con mezzi idonei (pubblicazione sul sito web, e sul notiziario sezionale).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 39 – La prima Commissione Elettorale che si troverà ad operare successivamente all'approvazione del Regolamento in questa stesura sarà formata dagli ultimi Probiviri eletti con l'integrazione di un componente il Consiglio Sezionale individuato tra quelli non rieleggibili e di un componente la Giunta di Scrutinio; entrambi saranno designati dai colleghi con la stessa carica sezionale.

Detta Commissione Elettorale opererà secondo quanto stabilito dall'articolo 32 di questo Regolamento.

.....O .....

Riferimento abbreviazioni:

A.N.A. Associazione Nazionale Alpini

C.D.S. Consiglio Direttivo Sezionale

G.S.A. Gruppo Sportivo Alpini